



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LA PIETRA, IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ,
RAUTI, DE BERTOLDI, URSO, FAZZOLARI e NASTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2018

Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - Le isole minori sono una specificità del nostro Paese e ne caratterizzano l'identità storica, culturale, sociale e amministrativa; tuttavia sussistono ancora forti elementi di discriminazione, sul piano sostanziale, nei confronti della condizione delle comunità delle isole minori rispetto a quella delle isole maggiori e del continente che, se non rimossi, mortificano le enormi potenzialità di tali realtà.

Le criticità che si propongono con maggiore frequenza sono ben note e attengono, in particolare a: trasporti, approvvigionamento idrico, assistenza sanitaria, istruzione, condizioni abitative e smaltimento dei rifiuti.

Se, dunque, si vuole arrestare un processo di progressiva erosione delle comunità isolate, e la trasformazione delle isole in artificiali borghi turistici abitati solo nei mesi estivi, se si vuole impedire la dispersione di quanto resta di antiche tradizioni attraverso un processo migratorio strisciante, ma non per questo meno forzoso e ingiusto, occorre intervenire tempestivamente con misure efficaci anche di natura fiscale.

È noto che le isole minori da sempre vivono una situazione di grave svantaggio competitivo rispetto alle altre località italiane.

In particolare, il costo della vita, gravato dai prezzi maggiorati dei beni e da servizi lontani e spesso difficilmente inaccessibili, sta diventando sempre più insostenibile sia per gli abitanti che per le attività produttive che operano in quei territori.

Da ultimo, la crisi economica globale ha avuto pesanti ripercussioni, andando ad aggravare una condizione di criticità intrinseca come quella derivante dall'insularità e a colpire la principale fonte di reddito del terri-

torio, rappresentata dal settore turistico, con evidenti ricadute negative sia a livello socio-economico che occupazionale.

Appare, dunque, quanto mai necessario un intervento normativo per l'istituzione, in tali territori, di una zona franca produttiva, giustificata dall'insularità dei comuni interessati, che necessitano di specifiche strategie mirate allo sviluppo e all'occupazione.

L'espressione «zona franca» indica un istituto di diritto doganale consistente nell'applicazione di un particolare regime di esenzione doganale in un territorio delimitato, in modo che tale porzione di territorio, pur situato all'interno del territorio doganale dello Stato italiano, agli effetti dell'imposizione tributaria sia sottratto al regime doganale ordinario.

Tale riconoscimento consentirebbe, fra l'altro, di usufruire di agevolazioni fiscali come l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche sui servizi turistici, aumentando la competitività delle attività economiche dell'isola, allungando la stagione turistica e favorendo l'attrazione di importanti investimenti nel territorio.

Nell'ordinamento italiano, la disciplina delle zone franche urbane è contenuta nell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificata da una serie di successivi interventi normativi.

Tali aree sono caratterizzate da una serie di benefici fiscali, applicabili per una durata determinata in favore delle piccole e micro imprese produttive e commerciali, in ogni caso con esclusione delle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione

di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

In particolare, sono previsti:

1) l'esenzione dalle imposte sui redditi, totale per i primi cinque periodi di imposta, parziale per i successivi periodi fino al nono;

2) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

3) l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, entro determinati limiti e condizioni, totale per i primi cinque anni di attività, parziale per i successivi periodi fino al nono.

In ragione delle caratteristiche naturali e di popolazione delle isole, l'applicazione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane appare l'unica strada percorribile

per rilanciare l'economia del territorio e promuoverne un equilibrato sviluppo.

L'istituzione di una zona franca produttiva nelle isole minori, infatti, non deve considerarsi un privilegio ma l'unico rimedio per compensare le difficoltà di un'isola dove i costi di produzione sono molto più alti che nel resto d'Italia a causa dell'assenza di infrastrutture e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia.

Gli interventi proposti sono quindi finalizzati alla riqualificazione di queste aree, attraverso l'incentivazione, il rafforzamento e la regolarizzazione delle attività imprenditoriali localizzate al loro interno.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 istituisce nel territorio delle isole minori una zona franca produttiva a decorrere dall'anno 2018; l'articolo 2 prevede i benefici e le agevolazioni per le imprese che decidono di operare nell'ambito delle zone franche produttive; l'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° dicembre 2018, è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A.

Art. 2.

(Disciplina della zona franca produttiva)

1. Per la zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 3, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato inter-

ministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.

ALLEGATO A
(articolo 1)

ELENCO DELLE ISOLE MINORI

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Kmq.	Ab./Kmq.
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
FG	Capraia	-	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Elba	31.660	223	142
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)	-	-	-

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Kmq.	Ab./Kmq.
SS	Razzoli (La Maddalena)	-	-	-
SS	Santa Maria	-	-	-
SS	Santo Stefano	-	2	-
SS	Spargi	-	1.7	-
SS	Tavolara	-	6	-
SU	San Pietro	6.849	50	136
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54

€ 1,00